



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

Allegato1

Indicazioni e documentazione tecnica da produrre inerente alle strutture fisse e temporanee ove hanno luogo le attività di pubblico spettacolo soggette al parere preventivo della Commissione provinciale di Vigilanza.

INDICE

Competenza.....	pag. 2
Capitolo I – STRUTTURE FISSE	pag. 4
I.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE	pag. 4
A) <i>STRUTTURE PERMANENTI</i>	pag. 4
A.1) Strutture preesistenti alle normative che regolano i depositi strutturali e/o collaudi	
A.2) Strutture per cui non è possibile reperire gli atti di deposito strutturale e/o di collaudo	
A.3) Strutture di qualsiasi tipologia costruttiva realizzate successivamente all'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'obbligo di deposito strutturale e/o collaudo	
B) <i>STRUTTURE TEMPORANEE</i>	pag. 5
B.1) Struttura isolata	
B.2) Struttura prevista in collegamento con una preesistente	
I.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA	pag. 8
A) <i>NUOVO IMPIANTO</i>	pag. 8
B) <i>AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE IMPIANTO ESISTENTE</i>	pag. 9
I.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA E ACUSTICA.....	pag. 10
I.4 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI.....	pag. 12
A) <i>VALUTAZIONE PROGETTO</i>	pag. 12
B) <i>VERIFICA SOPRALLUOGO</i>	pag. 12
I.5 ALTRA DOCUMENTAZIONE.....	pag. 13
Capitolo II – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO	pag. 15
II.1 LUOGHI ALL'APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI	
ALL'APERTO.....	pag. 15
II.2 LOCALI O IMPIANTI MULTIUSO.....	pag. 16
II.3 PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE.....	pag. 17
Capitolo III – SAGRE E FIERE	pag. 18
Capitolo IV – RICHIESTA DI PARERE.....	pag. 19
IV.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	pag. 19
IV.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	pag. 19
IV.3 DOCUMENTAZIONE	pag. 20



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

COMPETENZA

A seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 311/2001 sono state modificate le competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

L'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, modificando gli artt. 141 e 142 del R.D. 6.5.1940 n. 635, ha previsto l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la concessione dell'idoneità di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, attribuendo alla medesima la competenza su alcuni locali e impianti, prima spettante alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo.

Rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 142 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S.:

- a) i locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità;
- c) tutte le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In particolare la Commissione Provinciale, per detti locali:

1. Esprime il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
2. Verifica le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
3. Accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
4. Controlla che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Pertanto, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la Commissione esprime solo il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti, riservandosi la facoltà di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni in parte effettuando il sopralluogo (*vedi circolare M.I. 557/PAS/U/003524/ 13500 – A (8) del 21.2.2013*)



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

d) stabilire, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261, la consistenza del servizio obbligatorio di vigilanza antincendio da effettuarsi, da parte dei Vigili del fuoco, nelle fiere e nei quartieri fieristici con superficie superiore a 4.000 metri quadrati al chiuso e 10.000 metri quadrati all'aperto;

e) Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 (G.U. n. 136 del 14 giugno 2007) "Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante", a decorrere dall'11 dicembre 2007 le attrazioni nuove e quelle esistenti devono essere registrate ed ottenere un codice identificativo. Il relativo procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo competente ai sensi dell'art. 142, comma 9, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, ovvero qualora non sia istituita la Commissione comunale.

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei** che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di vigilanza, o quella comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. (art. 141 R.D. 635/40).

Non rientrano nella competenza della Commissione provinciale di Vigilanza:

a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

c) gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es. festa dell'ultimo dell'anno) sempre che rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina gli artt. 68, 69 e 80 del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali – in definitiva- il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggior attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad. Es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto di ingresso, ecc..) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana) (vedi circolare M.I. n. 557/PAS/U/003524/13500 .A(8) del 21.2.2013) ;

d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori;

e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo

CAPITOLO I

STRUTTURE FISSE

All'istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalla **normativa tecnica vigente sulle costruzioni** per le strutture permanenti ovvero per le strutture temporanee. Di seguito viene indicata in modo sintetico.

1.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE DELL'IMMOBILE

A) STRUTTURE PERMANENTI

A.1) STRUTTURE PREESISTENTI ALLE NORMATIVE CHE REGOLANO I DEPOSITI STRUTTURALI E/O COLLAUDI

Nel caso di strutture realizzate con qualsiasi tipologia in cui non era previsto l'obbligo di deposito strutturale e/o collaudo, il documento necessario a corredo della domanda è il **certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto da professionista abilitato, che verifichi lo stato di conservazione degli elementi strutturali in merito alle caratteristiche prestazionali (murature portanti, orizzontamenti, fondazioni, strutture a telaio, ecc.), anche attraverso prove e sondaggi specifici che si rendano necessari.

Dovranno inoltre essere esaminate le parti non strutturali che possono rappresentare pericolo alla pubblica incolumità, in caso di distacco totale o parziale (tamponature, intonaci, parapetti, ecc.).

Nel certificato dovrà inoltre essere inserita la verifica della portanza dei solai, degli sbalzi, dei balconi, delle scale e delle coperture, in relazione a possibili mutazioni dei carichi previsti dalle vigenti normative e/o dalle variazioni di destinazione d'uso. Tale controllo può essere seguito con prove di carico.

Nel certificato dovrà essere presente la verifica degli elementi appesi quali ad esempio controsoffitti, impianti tecnologici pesanti in genere e corpi illuminanti, attraverso calcoli della situazione esistente corredata da dichiarazione di corretto montaggio riferita a schemi progettuali.

A.2) STRUTTURE PER CUI NON È POSSIBILE REPERIRE GLI ATTI DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O DI COLLAUDO

Si dovranno seguire le stesse procedure del punto A.1.

A.3) STRUTTURE DI QUALSIASI TIPOLOGIA COSTRUTTIVA REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'OBBLIGO DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O COLLAUDO

a) Nel caso di strutture in cemento armato o in acciaio realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 1086/71, il documento da allegare è il certificato di collaudo con attestazione dell'avvenuto deposito all'ufficio preposto o dichiarazione a firma di tecnico abilitato con indicazioni di avvenuto deposito con protocollo e data.

b) Nel caso di tutte le altre tipologie costruttive il documento da allegare è il certificato di avvenuto deposito strutturale quando non è obbligatorio il collaudo; questo ultimo dovrà essere prodotto quando richiesto dalla normativa vigente.



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

Nei casi a) e b) è comunque necessario produrre il certificato di idoneità statica degli elementi non strutturali e di quelli appesi, redatto secondo le modalità di cui al punto A.1.

Per qualsiasi tipologia strutturale se il deposito o il collaudo o il **certificato di idoneità** di cui al punto A.1 sono state realizzati da più di 10 anni, in analogia con quanto dettato dal D.M. del 18/03/1996 per le strutture sportive, si chiede il rinnovo o di produrre il **certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto secondo le modalità di cui al punto A.1.

Per quanto sopra detto, il certificato di idoneità statica richiesto per gli impianti sportivi, avrà i contenuti del **certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto secondo le modalità di cui al punto A.1.

B) STRUTTURE TEMPORANEE

Le strutture temporanee non hanno l'obbligo di effettuare il deposito del progetto, del fine strutture e del collaudo, presso il competente ufficio.

Una distinzione da considerare riguarda il fatto se la struttura in esame è prevista **isolata** o in **collegamento con una preesistente**.

B.1) STRUTTURA ISOLATA

Non essendo la struttura ancora realizzata, in allegato alla domanda di esame progetto, dovranno essere prodotti gli esecutivi strutturali redatti da tecnico abilitato, in base alla normativa vigente alla data di realizzazione del manufatto temporaneo da installare.

Se l'opera è stata prodotta da più di 10 anni, al fine di valutare il suo stato di conservazione dovrà essere prodotto il **certificato di idonea conservazione dell'opera**, di cui al punto A delle strutture permanenti, per le parti in cui è applicabile.

Dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione tecnica.

B.1.1.carichi sospesi

- *La relazione sui carichi sospesi* deve essere prodotta per ogni allestimento e deve contenere indicare fra l'altro la distinta (elenco dettagliato) delle apparecchiature scenografiche che costituiscono l'allestimento, ossia numero e peso unitario di fari, casse acustiche, video, ecc.;
 - È importante e utile specificare che le reazioni vincolari costituiranno il sistema di carichi permanenti da considerare nella verifica della struttura che ospiterà l'allestimento, sia essa fissa o temporanea.
 - *La certificazione del corretto montaggio dei carichi sospesi a strutture ultimate* deve essere sempre prodotta una volta conclusi i lavori di sospensione dell'allestimento.
 - Non tratta, e quindi non certifica, la struttura fissa o temporanea sulla quale l'allestimento viene sospeso.
 - *Il collaudo dei carichi sospesi* deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione, ad esaminare la struttura ultimata
 - *Il collaudo annuale dei carichi sospesi* è un documento unico che certifica insieme il corretto montaggio e il collaudo nel caso di un sistema strutturale itinerante, che viene quindi ripetutamente realizzato in maniera identica.
- In questo caso l'iter è simile alla certificazione di una struttura prefabbricata prodotta in serie. La realizzazione riguarda un sistema strutturale unico (talvolta i sistemi sono doppi per permettere un intervallo minore tra due tappe successive, quindi mentre si smonta il primo sistema strutturale, il secondo è già in montaggio presso la tappa successiva) che viene costruito integralmente in officina, o nel corso della cosiddetta tappa zero: viene controllato e verificato, con l'ausilio di celle di carico



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

per verificare i carichi reali e talvolta anche con vere e proprie prove di carico, e quindi collaudato. Questo collaudo, solo nel caso in cui il sistema strutturale venga realizzato identico in più tappe, ha validità di un anno dalla data del certificato e non rende necessaria la presenza del collaudatore ad ogni tappa.

B.1.2. struttura temporanea

- La *relazione di calcolo di una struttura temporanea* costituisce la classica relazione di calcolo e deve essere prodotta per ogni struttura temporanea.
La relazione certifica che la struttura è idonea a sostenere l'allestimento scenografico ed è valida solo in quel particolare e specificato luogo dove è stata installata.
Questa relazione verifica la sola struttura temporanea, pertanto il sistema strutturale che forma l'allestimento sospeso non rientra in questo calcolo.
- La *certificazione per il corretto montaggio* deve essere sempre prodotta una volta finiti i lavori di costruzione della struttura temporanea.
- Il *collaudo di una struttura temporanea* deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.
- Il *collaudo annuale* segue la stessa procedura che viene adottata per i carichi sospesi, nel caso di una struttura itinerante, realizzata sempre allo stesso modo nelle varie tappe.

Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvise, decise anche all'ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

B.2) STRUTTURA PREVISTA IN COLLEGAMENTO CON UNA PREESISTENTE

Qualora la nuova struttura sia prevista in collegamento con una preesistente (solaio, pilastri, muri di sostegno, setti murari, ecc.), in aggiunta agli allegati sopra specificati, in riferimento alla struttura preesistente, si dovrà produrre la documentazione attestante che la struttura preesistente è idonea per le sollecitazioni che verranno generate dall'attività in domanda.

Le strutture temporanee di importanza strutturale rilevante, per dimensione e carico, dovranno essere accompagnate da una verifica strutturale in fondazione che accerti fra l'altro la consistenza dei supporti e la presenza di vuoti o cavità, incompatibili con la presenza del carico soprastante.

Dovrà inoltre essere sempre presente per le due tipologie precedentemente descritte, il corretto montaggio di queste strutture sulla base degli schemi progettuali.

Qualora l'attività si svolga all'aperto, nella stessa relazione del tecnico, si dovrà dichiarare che nella progettazione si è considerata anche la sollecitazione del vento di progetto del posto e si è prevista l'installazione di appositi dispositivi tecnici.

La documentazione tecnica richiesta per tale tipo di struttura prevista in collegamento con una preesistente è analoga a quella richiesta al punto B.1, a cui si aggiunge

- *la relazione di calcolo di una struttura fissa*: Quando un sistema di carichi sospesi viene direttamente vincolato ad una struttura fissa, ovvero quando una struttura temporanea interagisce in maniera complessa con una struttura fissa, la struttura fissa deve essere calcolata e verificata. Nella maggioranza dei casi il calcolo riguarderà una parte della struttura fissa, solitamente il tetto, in quanto i carichi derivanti da un allestimento temporaneo sono normalmente di entità quasi trascurabile se confrontati con i carichi di progetto. In ogni caso la struttura fissa deve essere verificata nella situazione più cautelativa, quindi tenendo conto della concomitanza delle varie condizioni di carico. Nel caso in cui il sistema temporaneo di carichi non sia verificato in concomitanza con altre condizioni di carico di progetto, dovranno stabilirsi particolari procedure di intervento durante la manifestazione. Questo succede ad



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

esempio con il carico da neve: l'allestimento sfrutta i carichi accidentali di progetto della copertura del fabbricato, e tra questi la parte predominante è data proprio dal carico da neve. Nel caso di allestimenti pesanti risulta indispensabile utilizzare una parte di questo carico: pertanto nel momento in cui dovesse verificarsi una precipitazione nevosa di una certa entità in concomitanza all'evento temporaneo, si dovrà iniziare a scaricare la struttura fissa portando a terra parte dei carichi sospesi, talvolta fino a portarli a terra tutti se lo spessore della neve aumenta.

- *il certificato di idoneità statica (temporanea) di una struttura fissa, a strutture ultimate:* Una volta ultimati i lavori di realizzazione dell'allestimento all'interno della struttura fissa viene nominato un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione. Egli si occuperà di esaminare i lavori ultimati, li confronterà con la relativa documentazione tecnica depositata (relazione di calcolo e corretto montaggio) e, in assenza di difformità e/o di comportamenti non previsti, dichiarerà staticamente idonea la struttura all'uso. Non si tratta di collaudo in quanto la struttura fissa è già dotata di collaudo strutturale e la condizione di carico dell'allestimento non è una variante permanente delle condizioni di carico: non si dovrà procedere quindi a nuovi calcolo, verifica e collaudo generale, ma risulterà sufficiente verificare temporaneamente che la struttura fissa sia idonea a sopportare quei particolari carichi temporanei. Una volta smontati i carichi sospesi la struttura fissa tornerà ad essere nelle condizioni originarie di progetto per le quali rimane valido il collaudo originale.

Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvise, decise anche all'ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, caso per caso, detta ultima verifica o ulteriore altra documentazione.



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

I.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA

A) NUOVO IMPIANTO

A.1) ESAME PROGETTO

La documentazione da produrre per l'esame progetto:

Progetto preliminare dell'impianto elettrico, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

1. **relazione tecnica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto) sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, ed alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare (sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, impianto di messa a terra, impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, ecc.);
2. **schema elettrico generale** preferibilmente a blocchi;
3. **planimetria generale** indicante l'ubicazione dei quadri elettrici e dei principali componenti dell'impianto elettrico (apparecchi di illuminazione ordinari e di sicurezza, ecc.).

A.2) SOPRALLUOGO

Prima del sopralluogo ed a lavori eseguiti va presentato il **progetto esecutivo dell'impianto elettrico**, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

1. **Relazione generale e specialistica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto), sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto ed inoltre:
 - dati di progetto e caratteristiche del sistema di alimentazione (tensione, frequenza, fasi, stato del neutro, cadute di tensione, correnti di guasto nei diversi punti dell'impianto);
 - elenco utenze con relative potenze assorbite;
 - descrizione delle caratteristiche generali dell'impianto elettrico;
 - criteri di dimensionamento dell'impianto in funzione delle condizioni di utilizzo e dei requisiti di sicurezza richiesti (ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione, ecc);
 - sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovratensioni;
 - sistemi di protezione contro le sovracorrenti;
 - caratteristiche degli impianti di illuminazione ordinaria, di emergenza con particolare riguardo alla suddivisione in più circuiti, tipologia di alimentazione, autonomia, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti elettrici, ecc.;
 - caratteristiche dell'impianto di messa a terra e suo dimensionamento;
 - specifiche tecniche dei componenti;
 - eventuali disposizioni per la sicurezza;
 - descrizione degli eventuali impianti ausiliari (citofonico, telefonico, dati, rilevazione incendi, allarme, videosorveglianza, ecc);
 - elenco documenti che costituiscono il progetto con indicazione della revisione.
2. **Schema dell'impianto** riportante la descrizione concisa e schematica delle principali caratteristiche dell'impianto.
3. **Schemi elettrici** riportanti le informazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto e le funzioni dei suoi componenti principali (quadri elettrici, cabina, impianto di terra, ecc.).



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

4. **Disegni planimetrici** indicanti l'ubicazione del quadro elettrico generale, dei quadri elettrici secondari, degli apparecchi di illuminazione ordinari e di emergenza, il percorso delle linee di distribuzione, l'ubicazione dell'impianto di messa a terra e relativi dispersori, gli impianti ausiliari, (rilevazione incendi, allarme, ecc.)
5. **Tabelle e calcoli dimensionali riportanti** il coordinamento e la selettività delle protezioni, valutazione del rischio di emissione di gas tossici e necessità di utilizzo di cavi LS0H, il calcolo illuminotecnico relativo al livello di illuminamento garantito in caso di emergenza.
6. **Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche**, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi. (CEI EN 62305).
7. **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (*)**, ai sensi del D.M. 37/08 riferita all'intero impianto utilizzatore a partire dal punto di consegna (*compreso l'impianto di messa a terra, l'impianto di illuminazione di emergenza, l'impianto di collegamento degli eventuali gruppi elettrogeni installati, gli impianti ausiliari, gli impianti di rilevazione incendi, impianti di allarme, ecc*), firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell'Impresa installatrice e completa degli **allegati obbligatori**, tra i quali in particolare:
 - **progetto esecutivo dell'impianto elettrico** come indicato al punto A.2. Qualora l'impianto è variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità;
 - **relazione con tipologie dei materiali utilizzati.**
 - **Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice**, non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la ditta è abilitata ad eseguire i lavori di cui alla dichiarazione di conformità (a-impianti di produzione trasformazione trasporto distribuzione utilizzazione; b-impianti radiotelevisivi e elettronici; g-impianti antincendio).
8. **Certificati di conformità dei Gruppi elettrogeni**, eventuale denuncia all'Agenzia delle Dogane e SCIA antincendio; Manuale uso e manutenzione, programma e registro manutenzione.
9. **Collaudo dell'impianto elettrico e verifica dell'impianto di terra**, a firma di professionista abilitato;

B) AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE

In caso di ampliamento e/o trasformazione di impianti esistenti, la cui documentazione progettuale unitamente alla dichiarazione di conformità sia già stata presentata alla CPVLPS, deve essere fornita la documentazione di progetto, redatta come precisato rispettivamente ai punti **A.1 (Esame progetto)** e **A.2 (Sopralluogo)** a firma di tecnico abilitato **riferita alla sola parte degli impianti oggetto di rifacimento**; inoltre deve essere fornita la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici devono essere chiaramente indicati le modifiche e gli ampliamenti, anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi.

In particolare deve essere accertata, riportandone i risultati nella relazione, la compatibilità tecnica delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità.

Occorre controllare che l'impianto esistente, compreso l'impianto di terra, sia stato sottoposto a controlli e verifiche periodiche, opportunamente documentate.

Nel caso di impianto elettrico temporaneo collegato ad impianto fisso (*all'interno di un edificio*) va accertata la compatibilità tra i due impianti. Tale analisi, va riportata in maniera esaustiva nella documentazione di progetto.

SOLO PER GLI IMPIANTI GIÀ ESISTENTI



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

Verbale di verifica biennale periodica dell'impianto di messa a terra/impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ove previsto) da parte di ASL o organismo abilitato, nel caso indicato in nota ()**

(*) Per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008 (*entrata in vigore del D.M. 37/08*) la Dichiarazione di conformità può essere sostituita da una Dichiarazione di rispondenza (*Art. 7 del D.M. 37/08*), a firma di professionista abilitato. Nei casi in cui l'impianto non è soggetto al D.M.37/08 (per esempio impianti all'aperto), è possibile utilizzare lo stesso modulo modificando i riferimenti legislativi (L.186/1968)

(**)Le disposizioni del DPR 462/01 obbligano il datore di lavoro a far fare verifiche periodiche biennali per i locali a maggior rischio in caso di incendio (LPS) da parte di ASL, ARPA o organismi abilitati dal MAP su:

- impianti elettrici di messa a terra;
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

La Commissione, in fase di Esame progetto/Sopralluogo di locali e impianti di pubblico spettacolo per i quali da più di 2 anni è stata data l'agibilità (*in deroga e temporanea, o definitiva*), **senza che siano intervenute modifiche agli impianti di cui sopra, richiede il relativo verbale di verifica.**

I.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA E ACUSTICA

Devono essere presentati:

1) Planimetria in scala, timbrata e firmata da professionista abilitato indicante:

- sul frontespizio la tipologia dell'attività, nome e cognome del richiedente e/o ragione sociale, indirizzo completo dell'attività;
- l'uso cui viene destinato ogni singolo ambiente;
- per ogni singolo ambiente/locale: abaco della superficie in m² e degli infissi con indicazione delle parti illuminanti e di quelle aeranti per il calcolo dei rapporti di aero-illuminazione naturali di tutti i locali (*rapporto tra superficie finestrata apribile e m² del pavimento*); 1/8 Ri e 1/16 Ra per locali ad attività principale ovvero FLDm pari o superiore al 2% per locali ad attività principale e FLDm pari o superiore allo 0,7% per locali ad attività secondaria).
- altezza minima, massima e media di ogni singolo ambiente (*come da regolamenti*);
- in presenza di locali interrati e seminterrati adibiti ad attività lavorative dovrà essere riportata la quota di interrimento rispetto al piano di calpestio e copia dell'eventuale autorizzazione al lavoro in locali interrati (Copia della autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/56 (*nei casi di locali interrati e o con un grado di interrimento maggiore del 50%*) e che può essere contestuale al certificato di agibilità, per i locali autorizzati prima del 2008; dopo tale data l'autorizzazione in deroga va richiesta ai sensi dell'art. 65 D. Lgs. n° 81/2008);
- rappresentazione degli impianti di aerazione (*estrazione/immissione*). Per i locali ciechi (WC, spogliatoi, ripostigli, ecc.) in rapporto alla destinazione d'uso il n° di ricambi/ora in continuo o temporizzati con l'accensione della luce.

2) certificazione **agibilità/abitabilità locali** rilasciata dal Comune (*con specifica destinazione di uso*). In alternativa, per situazioni datate prive di certificazione di agibilità, equivalente dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato, inerente gli aspetti igienico sanitari;

3)-Relazione descrittiva sul tipo di **attività svolta** (*tipologia attività, organizzazione, destinazione uso dei locali, caratteristiche servizi igienici, segnaletica di orientamento e di sicurezza ecc.*) Planimetria con layout arredi e attrezzature.



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

Relazione su eventuale **personale impiegato** (n° addetti, spogliatoi con armadietti e WC a disposizione).

4) Dichiarazione inerente l'**approvvigionamento idrico** (*in particolare, relativa alla fornitura acquedottistica di acqua potabile*);

5) documentazione inerente lo **smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi** (*se necessaria*)

6) relazione tecnica relativa agli **indici micro-climatici ed al ricambi d'aria** a firma di professionista abilitato;

7) relazione tecnica relativa al piano di **manutenzione degli impianti di aerazione** artificiale e di climatizzazione, se presente. Tale relazione deve inoltre contenere il piano di interventi periodici, documentabili, di pulizia e sanificazione anche al fine di prevenire la contaminazione con agenti biologici pericolosi per la salute umana (*es. legionella p.*);

8) Dichiarazione sulla presenza e sulla valutazione di eventuali coperture e/o parti in cemento **amianto** presenti nell'area di pertinenza della manifestazione, sulla base di quanto riportato nel D.M. 6-9-1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

9) una **valutazione previsionale di impatto acustico** ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale 15/2001 art. 1, redatta secondo le modalità di cui al capo I e all'art. 6 della DGR 673 del 14/4/2004 e firmata da tecnico competente in acustica (DPCM 31/03/1998).

10) una **valutazione del rispetto dei valori massimi di pressione sonora** consentiti negli ambienti o nei locali di cui all'art. 1 del DPCM 16/04/1999 n. 215, firmata da tecnico competente in acustica (DPCM 31/03/1998).

11) una Planimetria in scala timbrata e firmata da professionista abilitato per l'abbattimento delle **barriere architettoniche** indicante:

12) per le misure di **profilassi ambientale**, se necessarie

- Relazione tecnica sulle misure adottate per il Controllo della proliferazione di insetti.

- Relazione tecnica relativa alle misure adottate per il rispetto dell'ordinanza sindacale per la lotta alle zanzare e la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori (*es. Chikungunya; West Nile; Zika*).

13) Documentazione relativa alla valutazione del rischio sanitario ai sensi del decreto Regione Campania n.77 del 19.04.2017.



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

I.4 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

A) VALUTAZIONE DEL PROGETTO

La documentazione da produrre per l'esame progetto è la seguente:

- 1) Elaborati grafici in scala, conformi all'allegato I al D.M. 7 agosto 2012, redatti con la simbologia antincendio di cui al D.M. 30.11.1983, da cui si evinca la rispondenza dell'attività ai requisiti previsti dalle vigenti norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.08.1996 (regola tecnica per i locali di pubblico spettacolo), o al D.M. 18.03.1996 (norme di sicurezza per gli impianti sportivi), indicanti anche gli spazi esterni su cui insistono le uscite di sicurezza, nonché planimetrie generali della zona in scala
- 2) Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, conforme al disposto del D.M. 7 agosto 2012, allegato I, esplicitativa del tipo di attività che si intende svolgere, che illustri la rispondenza del locale o dell'impianto ai criteri di prevenzione incendi previsti dalle normative suddette.

B) VERIFICA SOPRALLUOGO

Dovranno essere prodotte certificazioni e/o dichiarazioni, in conformità all'Allegato II del D.M. 7 agosto 2012. In via indicativa e non esaustiva, dovranno essere prodotte:

1. Certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e di separazione degli edifici. Dovranno essere predisposte, a firma di tecnico abilitato ai sensi di legge, su modello ministeriale MOD.CERT.REI-2018, e dovranno evidenziare, per ogni elemento strutturale, le caratteristiche richieste di resistenza al fuoco e la metodologia di valutazione. Gli elementi strutturali suddetti dovranno essere individuabili su planimetria dell'attività a tal fine predisposta.
2. Certificazione di corretta installazione delle eventuali serrande tagliafuoco su modello "MOD DICH PROD 2018" a firma di tecnico abilitato. Le serrande dovranno essere identificabili su planimetrie dell'edificio in scala opportuna.
3. Certificazione di corretta installazione delle porte tagliafuoco su modello "MOD DICH PROD 2018" a firma di tecnico abilitato.
4. Certificazioni dei materiali di arredamento e di rivestimento classificati per la reazione al fuoco (rivestimenti pavimenti, pareti, controsoffitti, poltrone, tendaggi, scenari, ecc.), installati nell'attività, su "MOD DICH PROD 2018" a firma di tecnico abilitato.
5. Certificazione della corretta funzionalità del sistema di aerazione dei filtri a prova di fumo in sovrappressione, in conformità al disposto del punto 1.7 del D.M. 30.11.1983 su "MOD CERT IMP 2018" a firma di tecnico abilitato.
6. Dichiarazione di conformità dell'impianto di allarme, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà esplicitare il rispetto della norma UNI ISO 7240-19.
7. Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione di emergenza, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa all'impianto di illuminazione di emergenza a servizio dell'edificio, e dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alla Norma UNI 1838.
8. Dichiarazione di conformità dell'impianto di rivelazione incendi, ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto di rivelazione ed allarme antincendio a servizio dell'edificio, ed esplicitare la conformità dell'impianto alla Norma UNI 9795 ed al D.M. 19.08.1996.



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

9. Dichiarazione di conformità delle tubazioni dell'impianto gas, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa al tratto di tubazione di proprietà dell'utenza, vale a dire dal contatore del gas agli apparecchi utilizzatori, e dovrà esplicitare la conformità dell'impianto al D.M. 12.04.1996 ed alle norme UNI CIG vigenti.
10. Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ove presente, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa alla corretta installazione dell'impianto termico, ai sensi del D.M. 12.04.1996 ed alle norme UNI CIG vigenti (se a gas) o del D.M. 28.4/2005 (se a combustibile liquido).
11. Dichiarazione di conformità del gruppo elettrogeno ove presente, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà esplicitare la corretta installazione del gruppo elettrogeno, ai sensi del D.M. 13/07/2011.
12. Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto di adduzione gasolio per l'alimentazione del gruppo elettrogeno e/o dell'impianto termico, ove presente, su modello ministeriale MOD CERT IMP 2014, a firma di tecnico abilitato.
13. Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio ad idranti/naspi, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI vigenti e le prestazioni idrauliche dell'impianto come da norma.
14. Dichiarazione di conformità dell'impianto fisso di spegnimento automatico di tipo "sprinkler" ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio "sprinkler" a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI applicabili (UNI 11292, UNI 12845).
15. Verifica periodica di ascensori se presenti (D.P.R. 162/1999).
16. Verifica periodica impianti di riscaldamento e centrali termiche (D.M. 1.12.1975).
17. Verifica periodica apparecchi a pressione e serbatoi g.p.l. (D.M. 329/2004).

I.5 ALTRA DOCUMENTAZIONE

- 1) per gli impianti sportivi si applica la normativa del D.M. 19.08.1996 e D.M. n.150 del 30/06/2005 (Modifiche e integrazioni al D.M. 18/03/96)
- 2) dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, nominato ed idoneamente formato ai sensi del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e D.M. 10.03.1998;
- 3) dichiarazione a firma del titolare attestante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d'incendio e la predisposizione di idonee procedure di emergenza;
- 4) copia dell'attestato di idoneità tecnica del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3, ovvero, nel caso di locali di capienza



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

inferiore a 100 persone, copia dell'attestato di frequenza del corso di formazione del personale addetto al servizio antincendio



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

CAPITOLO II

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

La competenza della Commissione provinciale di Vigilanza è prescritta qualora sussistano le condizioni indicate nei successivi paragrafi.

II.1) LUOGHI ALL'APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL'APERTO

Deve trattarsi di spazi delimitati o circoscritti nei quali l'accesso è subordinato a determinate condizioni e ove la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori.

In tali spazi devono essere presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o manifestazioni varie (sedie, poltrone, tribune ecc.) o anche palchi o pedane per artisti, e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.

(art. 1 – comma 2° - lettera a) del decreto ministeriale 19 agosto 1996).

Documentazione da produrre:

1. **Istanza** in bollo per il tramite del comune di competenza territoriale, corredata di **tutta la documentazione richiesta, entro i termini** indicati al capitolo IV del presente documento. Nella istanza deve essere espressamente indicata:
 - la tipologia della manifestazione (concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale ecc.);
 - la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (sedie, poltrone, tribune ecc.), l'uso di palchi o pedane per artisti, e la presenza di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.
2. elaborato grafico redatto in scala e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione;
3. relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 7 agosto 2012, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente;
4. relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (*Norme CEI EN 62305-CEI81-10*);
5. verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee allestite;
6. documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi (Circolare Ministero dell'interno - Dip. VV.F - 1 aprile 2011, n. 1689)
7. verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta.
(*DETTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO SE RICHIESTO DALLA COMMISSIONE*)
8. una **valutazione previsionale di impatto acustico** ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale 15/2001 art. 10. La relazione di valutazione dovrà essere redatta secondo quanto richiesto dalla DGR 673/2004, capo I e nello specifico per attività temporanee secondo quanto richiesto dall'art. 7 dello stessa Delibera di



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

Giunta. Includendo quanto richiesto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21/1/2002 n. 45 e dal Regolamento Comunale. La relazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica (DPCM 31/03/1998).

Successivamente all'esame preliminare del progetto la Commissione provinciale provvederà a comunicare l'elenco della eventuale, ulteriore documentazione tecnica necessaria e delle certificazioni da produrre al momento del sopralluogo la cui data sarà tempestivamente comunicata.

Qualora non ricorrano dette condizioni (nell'ipotesi di area all'aperto non recintata e assenza di strutture per lo stazionamento del pubblico e laddove è consentito l'accesso di diritto e di fatto ad ogni persona) **sussiste solo l'obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio** la necessaria documentazione

II.2) LOCALI O IMPIANTI MULTIUSO

La manifestazione di pubblico spettacolo deve aver luogo in locale o impianto con capienza **superiore a 200 persone** e già munito di parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Documentazione da produrre:

1) **Istanza** in bollo per il tramite del comune di competenza territoriale, **corredata di tutta la documentazione richiesta, entro i termini** indicati al capitolo IV del presente documento.

Nella istanza deve essere espressamente indicata:

- la tipologia della manifestazione (concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale ecc.);
- la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (sedie, poltrone, tribune ecc.), uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate **in aree accessibili** al pubblico.

2) elaborato grafico in scala opportuna redatto con la simbologia di cui al D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione;

3) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 7.8.2012, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente;

4) relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (*Norme CEI EN 62305-CEI 81-10*);

5) verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee eventualmente allestite;

6) documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi (Circolare Ministero dell'interno - Dip. VV.F - 1 aprile 2011, n. 1689)

7) verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta;

(DETTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO SE RICHIESTO DALLA COMMISSIONE);

8) la data di rilascio del parere di idoneità della struttura da parte della Commissione provinciale (*)

Successivamente all'esame preliminare del progetto la Commissione Provinciale provvederà a comunicare l'elenco della documentazione tecnica necessaria e della certificazione da produrre al momento del sopralluogo la cui data sarà tempestivamente comunicata.

Qualora la manifestazione si svolga in un locale di capienza **inferiore a 200 spettatori** le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti come indicato a pag. 1.



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

IL.3) PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di “parco di divertimento”, che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, dovrebbe presupporre in ogni caso la presenza di elementi quali: l’unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell’area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura del “parco di divertimento” neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es. in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

(*) Qualora il locale non sia munito del parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta anche la documentazione indicata al Capitolo I - Paragr. 1 voce 1.1 "DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE"

In argomento, come è noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la “misura” dell’evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l’allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicchè alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo della sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l’allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all’accesso, delle idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc...

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all’Autorità comunale in sede di rilascio della concessione d’occupazione del suolo pubblico, che presuppone la “regolarità” di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le “attività esistenti”, documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell’attrazione aggiornato, assicurazione, etc..) (vedi circolare MI 557/PAS/U/005089/13500 . A(8) del 14.3.2013)



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

CAPITOLO III

SAGRE E FIERE

Per le manifestazioni denominate “sagre”, “fiere” o altre manifestazioni similari la competenza della Commissione provinciale di Vigilanza sussiste esclusivamente qualora, nell’ambito di dette manifestazioni, sia programmata lo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo (evento, concerto, manifestazione cinematografica o teatrale, serata danzante) ove l’accesso è subordinato a determinate condizioni e la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori.

Qualora sussistano le condizioni per richiedere l’intervento della Commissione provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta apposita istanza con allegata tutta la documentazione tecnica indicata al Cap. II "MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO".

In ogni caso **non sussiste la competenza della Commissione Provinciale** qualora trattasi di trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali, impianti multiuso pubblici o spazi all’aperto dove l’attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un’attività complementare di allietamento e svago.

Le attività di svago non rientrano nella nozione di pubblico spettacolo, trattandosi di eventi dove il pubblico spettacolo, se presente, è complementare e di modesta entità .



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

CAPITOLO IV

RICHIESTA DI PARERE

L'esigenza di poter programmare il lavoro e di esprimere valutazioni adeguate rende opportuno fissare termini e modalità per la richiesta del parere.

In definitiva si vuole consentire alla Commissione di vigilanza di disporre con un congruo anticipo della necessaria documentazione così da consentire agli interessati, ove necessario, di fornire le integrazioni o di eseguire le prescrizioni richieste.

D'altronde la legge n. 241/1990 e smi (art. 2) fissa in 30 giorni, ove non diversamente previsto, i termini di conclusione del procedimento: tale scadenza costituisce evidentemente anche l'indicazione del termine entro il quale presentare le relative istanze.

IV.1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per il rilascio del parere da parte della CPVPS occorre produrre istanza in bollo, **per il tramite del comune territorialmente competente** corredata della la documentazione richiesta ed elencata nei capitoli precedenti. Pertanto gli interessati dovranno far pervenire alla CPVPS le istanze e gli allegati tecnici, per il tramite del comune di competenza territoriale, con le seguenti **modalità**:

- 1 copia *in formato cartaceo*;
- 1 copia *in formato "pdf"* (possibilmente con dimensione del singolo file non superiore a 2 Mb) su apposito *supporto informatico* (cd, dvd, etc.), a meno che la dimensione dei files non consenta la trasmissione tramite posta elettronica.

IV.2) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

PROGETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE:

almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto il parere preventivo di agibilità.

SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO:

almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione per consentire l'esame documentale ed il successivo sopralluogo.

Poiché è necessario che la valutazione della Commissione sia riferita alle reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, il **sopralluogo sarà effettuato al massimo entro le ore 12.00 della giornata antecedente la data della manifestazione** anche per dare la concreta, reale e sostanziale possibilità di eseguire eventuali prescrizioni.

Alla data fissata per il sopralluogo dovranno essere stati pertanto completati tutti i lavori di allestimento e predisposta la documentazione tecnica e le certificazioni richieste dalla Commissione all'atto dell'esame preliminare.

Ai sopralluoghi è consigliabile che siano presenti tecnici qualificati in grado di relazionare con competenza, completezza e conoscenza sui diversi aspetti della sicurezza, al fine di consentire una corretta valutazione da parte della Commissione provinciale.



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

IV.3) DOCUMENTAZIONE

Oltre alla documentazione indicata nei precedenti capitoli, la Commissione si riserva di chiedere, in relazione a peculiari fattispecie, ulteriore specifica documentazione.

Sulle istanze prive della documentazione prescritta la commissione non potrà esprimersi, attesa la necessità che i componenti della Commissione siano in grado di esaminare preventivamente e con un congruo anticipo la documentazione tecnica illustrativa e le relative certificazioni al fine di una corretta e obiettiva valutazione tecnica (*Circolare Ministero Interno n. 15 del 13 luglio 1988*).

Per le **attività soggette ai controlli di prevenzione incendi** è necessario che, preventivamente o comunque contestualmente alla produzione dell'istanza, siano attivate presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco le procedure di prevenzione incendi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Una copia della relativa istanza, presentata al Comando dei Vigili del fuoco, dovrà essere allegata all'istanza per il rilascio del parere di idoneità.

Sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi (attività n. 65 del D.P.R. 151/2011) i *“locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadrati. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”*.